



2. La mancata comparizione delle parti costituite.

Nello schema che abbiamo appena visto, si è considerata l'ipotesi normale quando le parti si presentino alla prima udienza ex art. 183; ma potrebbe anche accadere che le parti costituite non si presentino alla prima udienza, oppure che non si presenti alla prima udienza l'attore costituito. Ci riferiamo all'ipotesi di assenza, proprio perché entrambe le parti sono costituite; vediamo nello schema cosa accade in questa ipotesi ex art. 181 comma 1.



Questo è il caso in cui alla prima udienza non si presentino entrambe le parti, ma una simile eventualità potrebbe verificarsi anche in seguito; in altre parole le parti si presentano alla prima udienza, ma poi sono assenti in una delle successive; in questo caso secondo 309 “*Se nel corso del processo nessuna delle parti si presenta all'udienza, il giudice provvede a norma del primo comma dell'articolo 181*”: in altre parole si applicherà la disciplina che abbiamo appena visto in tabella.

Ora passiamo a considerare la seconda ipotesi del 181, da cui si evince che la prosecuzione del processo, nel caso di assenza dell'attore, è condizionata dalla volontà del convenuto; sarà lui a scegliere se rimanere inerte, facendo così estinguere il processo, oppure attivarsi per la sua prosecuzione.



3. La prima udienza di comparizione e trattazione ex art. 183.

L'udienza ex art. 183 è il cuore del processo di cognizione, perché da questa dipenderanno le sorti del processo.


Possiamo distinguere le diverse attività dei protagonisti della vicenda processuale, il giudice, l'attore e il convenuto.

Il giudice ha il compito, in primo luogo, di verificare la regolarità del contraddittorio e prendere gli opportuni provvedimenti, nel caso vi siano delle carenze, mentre l'attore e il convenuto saranno maggiormente impegnati nel sostenere le reciproche posizioni.


Vediamo lo schema della prima udienza, per poi approfondirne i vari aspetti.

Lo schema si dividerà in quattro parti:

1. Attività del giudice;
2. Attività dell'attore;
3. Attività del convenuto;
4. Poteri che spettano a entrambe le parti.



Come si vede il giudice assume la direzione della causa, che, a norma dell'art. 180, si svolge oralmente, anche se della trattazione della causa, si redige processo verbale.



Di fronte alle repliche dell'attore al convenuto deve essere data la possibilità di contro replicare, e infatti: